

Aut. int. N° 66/15

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile



Messina, 8 settembre 2015

Spett.li **Associazioni di Professionisti delegati alle vendite**

Gent.mi **Professionisti delegati associati**

Gent.mi **Delegati dagli Ordini professionali**

avv. Maria Spanò

dott. Francesco Cesareo Consolo

notaio dott. Silverio Magno

LORO SEDI

E p.c. Al Sig. **Presidente del Tribunale**

SEDE

Ai **Giudici dell'esecuzione**

SEDE

Al Sig. **Presidente del Consiglio**

dell'Ordine degli Avvocati

avv. Vincenzo Ciruolo

Al Sig. **Presidente del Consiglio**

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili

dott. Enrico Spicuzza

Al Sig. **Presidente del Consiglio Notarile**

dott. Salvatore Santoro

consigliomessina@notariato.it

LORO SEDI

Oggetto: OSSERVATORIO ESECUZIONI FORZATE PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA - prime iniziative.

* Facendo seguito alla riunione costitutiva dell'Osservatorio sulle Esecuzioni forzate presso il Tribunale di Messina e preso atto della conversione con legge 6 agosto 2015 n. 132 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, sottolineo i seguenti punti, alla luce della normativa transitoria della normativa in oggetto (art. 23, co. 9, d.l. n. 83/2015):

Q. 16/9/15 email inatti

g

- a) Le vendite già disposte alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2015 (27 giugno 2015) continuano ad essere disciplinate dalla disciplina pregressa;
- b) Tuttavia, quando il professionista delegato, sulla base della delega precedentemente rilasciatagli e nel vigore temporale della stessa, ovvero il giudice delegato dispongano una nuova vendita, questa dovrà avvenire nel rispetto della nuova normativa. Pertanto:
- b1) **potranno fissarsi solo vendite senza incanto**, a meno che il giudice non ritenga probabile, ai sensi dell'art. 569, co. 3, c.p.c., che la diversa modalità della vendita con incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene;
- b2) **le offerte non saranno efficaci se inferiori di oltre un quarto al prezzo indicato nell'ordinanza** (art. 571, co. 2, c.p.c.) e di ciò dovrà darsi conto nell'avviso di vendita;
- b3) **il termine per il versamento del saldo prezzo (salva l'eventuale rateizzazione disposta dal giudice) viene determinato in via generale nella misura massima di 120 giorni dall'aggiudicazione prevista dall'art. 569, co. 3, c.p.c.;**

Quanto alle attività dell'Osservatorio, a breve verrà costituito il c.d. gruppo di coordinamento e verrà programmata – anche con il contributo di idee di tutti – una iniziativa di formazione sulla riforma.

Al riguardo, invito chiunque a trasmettere al sottoscritto circolari, protocolli o modelli di ordinanze o altri atti che possano essere di interesse comune.

Grazie.

Il Presidente della Seconda sezione civile
(Giuseppe Minutoli)

